

La osservazioni dell'Aiga alla disciplina del gratuito patrocinio modifica dal c.d. pacchetto sicurezza

La novella introdotta dal c.d. pacchetto sicurezza con riferimento alla disciplina del gratuito patrocinio, diretta a restringere l'accesso all'istituto, pone seri problemi di *diritto intertemporale* in relazione ai processi penali pendenti nell'ambito dei quali l'imputato, prima dell'entrata in vigore della riforma, sia già stato ammesso al beneficio, nonostante la sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna nei casi di cui all'art. 76 comma quattro bis del DPR 115/02 , circostanza ormai ostativa al riconoscimento, ma non prevista all'epoca dell'adozione del decreto.

Il nuovo comma quattro bis dell'art. 76 del DPR n. 115/2002, come introdotto dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito nella L. 24.7.2008 n. 125 ha, infatti, introdotto una *“presunzione di assoluta inidoneità reddituale”* all'ammissione al beneficio.

Tale presunzione opera ontologicamente , per espressa previsione normativa, nei confronti di tutti quei soggetti che siano già stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati indicati dal legislatore (associazioni di tipo mafioso anche straniere ; associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi; associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; traffico di stupefacenti limitatamente alle ipotesi aggravate dall'art. 80; reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo).

Ora, anche a voler prescindere dalle questioni di legittimità costituzionale che la recente novella pone sotto il profilo della violazione del principio

di *uguaglianza* e del principio di *effettività della difesa*, merita senz'altro una riflessione approfondita la disciplina da applicare nei processi in corso.

Il problema si profila, invece, come già detto, laddove - nei processi in corso - l'istante, prima della riforma, sia già stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato pur avendo riportato una condanna definitiva nei casi di cui all' art. 76 comma 4 bis del DPR 115/02.

Dall'esame delle disposizioni appare ragionevole ritenere l'applicabilità dell'art. 112 comma primo lett. d) del Testo Unico, che prevede espressamente il potere del Giudice di revocare d'ufficio il provvedimento di ammissione, nel caso in cui sia provata la mancanza delle condizioni di reddito sia essa *originaria* o *sopravvenuta*.

Nel caso in esame, infatti, essendo venuto meno, per espressa previsione normativa, proprio uno dei presupposti fondamentali per il riconoscimento del beneficio, operando - dopo l'entrata in vigore della novella - una presunzione assoluta di insussistenza delle condizioni reddituali, il Giudice può procedere - per motivi sopravvenuti - alla revoca del provvedimento di ammissione, laddove l'esistenza della sentenza irrevocabile di condanna (per uno dei reati qualificati dal legislatore) sia antecedente al beneficio concesso.

Evidentemente, però, l'estensione della disciplina vigente degli effetti giuridici - regolamentata dall' art. 114 del Testo Unico, che impone, per tutte le ipotesi di revoca non rientranti nelle lettere a), b) e c) dell'art. 112, una efficacia retroattiva *ex tunc* - determinerebbe una compromissione ingiustificata dei *diritti quesiti* dei difensori maturati in epoca antecedente alla riforma.

Nella fattispecie in esame, infatti, essendo la causa della negazione dell'istituto non un accertamento successivo sulla effettiva consistenza patrimoniale del richiedente, che ben legittimerebbe la revoca *ab origine*, - ma un indice di natura presuntiva assoluta e, peraltro, introdotto da una

disposizione di legge riguardante benefici concedibili in materia di diritto di difesa , la revoca del decreto di ammissione, emesso prima della riforma, dovrebbe produrre i propri effetti proprio dall'entrata in vigore della legge (e non dalla data di emissione del provvedimento poi revocato) .

Per tale ragione, alla luce del vuoto normativo creatosi in materia di diritto intertemporale, appare necessaria l'introduzione di una norma transitoria che limiti gli effetti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della riforma .

A tal fine si propone l'introduzione della seguente norma transitoria, da introdurre nell'art. 114 del T.U. 115/02, relativo all'efficacia temporale della revoca, con l'inserimento di un comma 1-bis :

La copertura finanziaria del suddetto intervento (per il conseguente pagamento dei compensi dovuti ai difensori per l'attività espletata sino alla data di efficacia della revoca) può essere garantita con i fondi rinvenuti dai *conti dormienti*.

Si propone pertanto l'introduzione, all'art. 114 del T.U. 115/02 del seguente comma 1-bis

“ Nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008 n. 125, ove l'imputato sia stato già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato , nonostante la sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna emessa nei casi previsti dall'art. 76 comma quarto bis, la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal 23 maggio 2008”